



COMUNE DI PORTO CESAREO

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Economico Finanziario e Tributi

Prot. n. 19874 del 02 OTTOBRE 2017

al **Presidente del Consiglio Comunale**

e p.c. **al Sig. SINDACO**

all'Assessore alle Finanze

Sede

Oggetto: Relazione consolidamento anno 2016.

Ai sensi dell'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 gli Enti Territoriali in armonizzazione contabile devono adottare il Bilancio Consolidato con i propri Enti/Organismi strumentali, le aziende, le società controllate e partecipate secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato di cui all'allegato n. 4/4 del D. Lgs. 118/2011.

Il Bilancio consolidato è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il Bilancio consolidato è uno strumento informativo e di verifica interno ai fini della programmazione e controllo del gruppo Comune e di comunicazione verso l'esterno.

Il Bilancio Consolidato consente:

- valutazioni sulla performance finanziaria ed economico-patrimoniale del gruppo;
- un'analisi prospettiva sulla gestione del gruppo.

Tra le funzioni del Bilancio consolidato la funzione informativa è sicuramente la più importante anche se non sempre tale documento riesce a far fronte a tutte le istanze conoscitive dei suoi potenziali utilizzatori.

Il "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*", allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, prevede che ai fini dell'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato del

gruppo Comune, l'ente capogruppo Comune di Porto Cesareo deve predisporre due distinti elenchi comprendenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 "*Gruppo Amministrazione*", evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel consolidamento;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 06/05/2016 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 9/06/2016 si è aderito alla Gruppo di Azione Locale GAL "Terra d'Arneo" SCARL.

Al paragrafo 2 "*Gruppo Amministrazione*" del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" è previsto che i componenti del gruppo amministrazione vengano individuati tra:

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, trattasi di articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la

capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Visto che

- la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

- in fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

- ai fini dell'individuazione dell'area del consolidamento possono non essere inseriti nel secondo elenco sopra citato gli enti e le società appartenenti al gruppo Comune di Porto Cesareo nel caso di :

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Dopo attenta analisi del portafoglio partecipazioni del Comune di Porto Cesareo, degli atti e dei rapporti giuridico-finanziari dello stesso con i propri enti e società partecipate è stato individuato il

seguinte primo elenco dei soggetti appartenenti al gruppo Comune di Porto Cesareo:

Organismi strumentali:

- nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Enti strumentali controllati:

- nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Enti strumentali partecipati:

- nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Società Controllate

- nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Società partecipate

1. GAL "TERRA D'ARNEO srl" con sede in Veglie (LE) – Via Roma, 27

2. G.A.C. (GRUPPO DI AZIONE COSTIERA) JONICO SALENTINO S.C.A.R.L. con sede in Nardò (Le) – P.zza Salandra, 1 (presso la sede del Comune di Nardo');

3. GAL "TERRA D'ARNEO SCARL" con sede in Veglie (LE) – Via Mameli, 9

Degli enti e società sopra elencanti non vi sono Enti/Società da includere nell'area del consolidamento del gruppo Comune di Porto Cesareo.

Società partecipate

GRUPPO AMMINISTRAZIONE	SEDE	OGGETTO SOCIALE	QUOTA % PARTECIPAZIONE	AREA DEL CONSOLIDAMENTO
Gal "Terre d'Arneo srl"	Via Roma, 27 Veglie	Gestione e Promozione a livello territoriale per la realizzazione di Piani di Sviluppo Locale e sostegno dell'economia delle aree rurali della Regione Puglia	0,0077%	IRRILEVANTE
GAC JONICO -SALENTINO S.c.a.r.l.	P.zza Salandra, 1 Nardò	Realizzazione di un sistema di sviluppo locale pubblico-privato per valorizzare le potenzialità produttive locali e la loro tipicità	12,00%	IRRILEVANTE
Gal "Terre d'Arneo Scarl"	Via Mameli, 9 Veglie	Gestione e Promozione a livello territoriale per la realizzazione di Piani di Sviluppo Locale e sostegno dell'economia delle aree rurali della Regione Puglia	2,00%	IRRILEVANTE

Tanto si doveva.

Il responsabile del Servizio
dott. Gianfranco Papa

